REGOLAMENTO (CEE) N. 1438/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1979

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2793/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1360/79 (4), prevede la concessione di un aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli;

considerando che l'esperienza mostra che occorre estendere la definizione dell'azienda mista ed adeguare gli obblighi degli allevatori per quanto concerne le comunicazioni da inviare regolarmente alla latteria che fornisce il latte scremato; che queste modifiche facilitano la gestione amministrativa del regime in causa e sono pertanto suscettibili di svilupparne l'applicazione;

considerando che, nello stesso intento, occorre dare agli interessati talune garanzie circa la continuità dell'aiuto speciale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2793/77 è modificato come segue:

1. All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. Fatti salvi gli adeguamenti eventualmente necessari del livello dell'aiuto, il regime di aiuto speciale di cui al presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo che può concludersi, al più presto, due anni dopo il giorno in cui nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sarà stato pubblicato un preavviso corrispondente, stabilito in conformità della procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 1980, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono modificate come segue:

a) al secondo trattino, la parola « venti » è sostituita dalla parola « quaranta »;

b) è aggiunto il terzo trattino seguente:

« — il numero di giovani vitelli è uguale, al massimo, a quello dei bovini, di più di un anno, comprese le vacche da latte, detenuti nell'azienda, senza peraltro eccedere il numero di quaranta ».

3. A decorrere dal 1° gennaio 1980, le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, sono sostituite dal testo seguente:

« — a trasmettere alla latteria in causa secondo la scelta operata dallo Stato membro interessato, o prima dell'inizio di ogni trimestre civile, uno stato dei suoi capi di bestiame, o prima dell'inizio di ogni anno civile, una dichiarazione relativa allo stato medio dei capi di bestiame che saranno detenuti nell'azienda nel corso di ciascun trimestre dell'anno considerato e a segnalare immediatamente, se del caso, qualsiasi variazione superiore al 10 % dei dati numerici comunicati per il trimestre in causa, o ».

4. A decorrere dal 1° gennaio 1980, le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, sono sostituite dal testo seguente:

« — a trasmettere alla latteria in causa secondo la scelta operata dallo Stato membro interessato, o prima dell'inizio di ogni trimestre civile, uno stato dei suoi capi di bestiame, o prima dell'inizio di ogni anno civile, una dichiarazione relativa allo stato medio dei capi di bestiame che saranno detenuti nell'azienda nel corso di ciascun trimestre dell'anno considerato e a segnalare immediatamente, se del caso, qualsiasi variazione superiore al 10 % dei dati numerici comunicati per il trimestre in causa, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 321 del 16. 11. 1977, pag. 30.
(4) GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente